Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Venerdì, 3 luglio 1931 - ANNO IX — Numero 151

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Fiaccadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3.
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Luigi Druetto, via Roma, n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantore Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1110.**

LEGGE 18 maggio 1931, n. **802.**

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e 16 febbraio 1931, n. 210, contenenti modificazioni al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, e disposizioni pel conferimento delle esattorie delle imposte dirette agli effetti del decennio 1933-1942.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, contenenti modificazioni al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, con la seguente aggiunta:

Al R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 5-*bis*. — Nel testo unico, di cui è autorizzata la formazione dall'art. 26 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, saranno incluse anche le disposizioni del presente decreto, e coordinate con quelle del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e con le altre disposizioni di legge precedenti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1111.**

LEGGE 18 giugno 1931, n. **808.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475, concernente modificazioni nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475, concernente modificazioni nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1112.

LEGGE 18 giugno 1931, n. 810.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 470, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31, e convalidazione del R. decreto 23 aprile 1931, n. 479, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 470, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni autonome dei patrimoni riuniti ex-economali e delle poste e telegrafi ed al bilancio della Cirenaica, per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

È convalidato il R. decreto 23 aprile 1931, n. 479, col quale sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1113.

LEGGE 18 giugno 1931, n. 809.

Affrancazione di canoni da parte del comune di Comacchio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comune di Comacchio è autorizzato ad affrancare i canoni relativi ad enfiteusi o a locazioni perpetue, nonchè i livelli, le decime e le altre prestazioni perpetue in natura o in denaro, comprese quelle corrisposte per concessioni denominate di pesca, gravanti i terreni a cui si riferisce la convenzione approvata con la legge 7 luglio 1868, n. 4478.

Qualora si tratti di locazioni perpetue di valli, sulle quali preesistevano diritti di dominio utile e di dominio diretto, il Comune può valersi delle disposizioni della presente legge in confronto degli ex possessori utilisti e loro aventi causa, salvo il diritto di affrancazione successiva nei confronti del direttario, secondo le norme generali.

Il prezzo di affrancazione è determinato secondo le norme stabilite dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, salvi i diritti per eventuali rimborsi di spese eseguite sul fondo in occasione di bonifica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1114.

LEGGE 12 giugno 1931, n. 813.

Estensione ai maestri elementari delle scuole dei comuni di Tarvisio e di Malborghetto e di quelle delle frazioni del comune di Trieste della concessione di alloggio gratuito od indennità di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1152, e autorizzazione a coordinare in testo unico le disposizioni vigenti per l'istruzione elementare, post-elementare e per le sue opere d'integrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 luglio 1929, n. 1152, riguardanti la concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine sono estese ai maestri di ruolo che insegnano nelle scuole dei comuni di Tarvisio e di Malborghetto ed in quelle delle sole frazioni del comune di Trieste.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le norme di carattere legislativo sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, nonchè quelle sulle stesse materie contenute in decreti emanati in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con facoltà di includere nuove disposizioni che siano strettamente necessarie ai fini del detto coordinamento e che non importino mutamento allo stato giuridico ed economico del personale direttivo ed insegnante o comunque aumento di spese a carico dello Stato e degli enti locali.

In tale testo unico verranno incluse anche le disposizioni che saranno eventualmente emanate posteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1115.

LEGGE 18 giugno 1931, n. 812.

Convalidazione del R. decreto 9 aprile 1931, n. 385, concernente la 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convalidato il R. decreto 9 aprile 1931, n. 385, col quale venne autorizzata la 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1930-31.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1116.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 30 aprile 1931, n. 801.

Modificazioni alle norme per la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 aprile 1931-IX, sul decreto concernente modificazioni alle norme per la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

SIRE!

Il R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, stabilisce che il Ministro per le comunicazioni, d'accordo con quello per le finanze, potrà autorizzare gli assuntori di servizi marittimi, quando ad essi sia fatto obbligo di provvedere alla costruzione di navi per i servizi assunti, a cedere ad Istituti di gradimento dei Ministri predetti una parte della sovvenzione governativa per operazioni finanziarie occorrenti esclusivamente per la costruzione delle navi suddette.

Stabilisce inoltre che gli assuntori di servizi marittimi che vogliano essere autorizzati a cedere la sovvenzione debbono assoggettare a vincolo di pegno, per garanzia dello Stato, navi di loro libera proprietà; e siffatto principio non ha subito modifiche per effetto delle disposizioni dei Regi decreti-legge 10 febbraio 1927, n. 200, e 13 marzo stesso anno, n. 303, con i quali vennero apportate alcune modificazioni alle norme sancite dal su citato R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945.

Pertanto secondo le norme ora vigenti la prestazione della garanzia con pegno (ora ipoteca) deve precedere il riconoscimento della cessione, e ne costituisce anzi il necessario presupposto.

L'esperienza ha però dimostrato che il subordinare alla inscrizione delle ipoteche sul tonnellaggio preesistente le operazioni di finanziamento, impedisce sovente agli assuntori dei servizi marittimi di concludere siffatte operazioni.

Considerato tuttavia che nelle cessioni verso il Consorzio di credito per le opere pubbliche, di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, l'ammontare del mutuo viene interamente depositato dal Consorzio presso un Istituto di gradimento dei Ministri predetti, e nessuna somma costituente tale deposito può essere svincolata se non in seguito ad autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, che la concede soltanto dopo l'accertamento della esistenza della prescritta garanzia con ipoteca, mentre nelle cessioni verso altri Istituti l'ammontare del mutuo viene dall'Istituto cessionario versato direttamente all'assuntore cedente subito dopo l'accettazione della cessione da parte dei Ministeri competenti, si è ritenuto di consentire per le cessioni al Consorzio predetto che la garanzia con ipoteca da prestarsi dagli assuntori precedentemente al riconoscimento della cessione possa essere limitata ad un terzo, anzichè ai quattro terzi, dell'ammontare del mutuo che essi intendono contrarre col detto Consorzio, rinviando il completamento della garanzia sino ai quattro terzi del mutuo contratto man mano che dal Ministro per le comunicazioni vengano autorizzati parziali svincoli sulla somma ricavata dal mutuo.

Si è inoltre data facoltà al Ministro per le comunicazioni, quando riconosca che un assuntore non abbia la possibilità prima che venga autorizzata la cessione, di prestare la garanzia suddetta, di ridurre, d'accordo col Ministro per le finanze, tale garanzia od anche di esonerarne l'assuntore, fermo restando l'obbligo per esso di prestare volta per volta una garanzia con ipoteca su navi per un importo non inferiore ai quattro terzi della somma per la quale chiede lo svincolo.

Stante l'impossibilità in cui son venuti a trovarsi alcuni assuntori di servizi marittimi di prestare la garanzia con ipoteca su navi di loro libera proprietà per un importo pari ai quattro terzi del mutuo che essi intendono contrarre per portare a compimento le nuove costruzioni cui sono obbligati, si è reso assolutamente necessario ed urgente di dar vigore al provvedimento escogitato, e di cui sopra è cenno, per dar modo ai detti assuntori di procurarsi l'indispensabile finanziamento per soddisfare, entro l'improrogabile termine prescritto, all'obbligo delle nuove costruzioni.

Si è pertanto all'uopo predisposto lo schema di Regio decreto-legge che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 24 maggio 1926, n. 945; 10 febbraio 1927, n. 200, e 13 marzo 1927, n. 303, concernenti la cessione, da parte degli assuntori dei servizi marittimi sovvenzionati, della sovvenzione governativa per operazioni finanziarie occorrenti esclusivamente per la costruzione di navi per i servizi assunti;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni ai predetti Regi decreti-legge nei riguardi della garanzia a favore dello Stato da prestarsi dagli assuntori che vogliono essere autorizzati a cedere la sovvenzione al Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 203, è sostituito il seguente:

Art. 1. — Gli assuntori dei servizi marittimi indispensabili o utili possono essere autorizzati a cedere al Consorzio di credito per le opere pubbliche, nei limiti appresso indicati, le quote delle sovvenzioni o dei contributi accordati dallo Stato per l'esercizio dei servizi stessi, anche per operazioni di mutuo all'estero fatte contro emissione di obbligazioni del detto Consorzio.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non potrà essere concessa, se prima gli assuntori suddetti non abbiano costituito a garanzia dello Stato ipoteca su navi di loro libera proprietà per somma non inferiore ad un terzo dell'ammontare del mutuo che essi intendono contrarre con detto Consorzio. Sarà tuttavia in facoltà del Ministro per le comunicazioni, qualora riconosca che un assuntore non abbia la possibilità di prestare tutta la garanzia suddetta, di ridurre, previo accordo col Ministro per le finanze, la garanzia stessa od anche di esonerare l'assuntore da tale prestazione; in questi casi, peraltro, non potrà farsi luogo alla riduzione di cui all'art. 2, quinto comma, del R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, se non dopo che l'assuntore abbia costituito una garanzia non inferiore ai quattro terzi dell'intero ammontare del mutuo contratto col Consorzio.

L'ammontare del mutuo non dovrà superare i tre quarti del valore delle navi date in pegno e di quello preventivato delle navi da costruire a termini della convenzione, fermi restando gli altri limiti prescritti nell'art. 1 e nell'art. 5 del R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, modificati come all'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200.

Le quote di sovvenzione che per effetto della suindicata operazione vengono cedute, in misura che non potrà mai eccedere il 60 per cento della sovvenzione complessiva ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, devono corrispondere alle quote di ammortamento dell'intero ammontare del mutuo.

L'importo del mutuo verrà depositato a cura del Consorzio per conto del concessionario presso Istituti di gradimento del Ministero delle comunicazioni e del Ministero delle finanze, rimanendo ivi vincolato ai fini per i quali venne autorizzata la cessione delle sovvenzioni. Spetta al Ministero delle comunicazioni autorizzare lo svincolo delle relative somme in relazione allo stato di avanzamento dei lavori per le costruzioni già in corso e per quelle che saranno iniziate dopo la stipulazione del contratto di mutuo.

L'autorizzazione per lo svincolo di parte della somma ricavata dal mutuo non potrà essere concessa se prima l'assuntore non abbia prestato una garanzia con ipoteca su navi di sua libera proprietà, sui materiali greggi o lavorati acquistati per la costruzione di navi, e sulle navi stesse in corso di costruzione, per un importo non inferiore ai quattro terzi della somma per la quale è chiesto lo svincolo.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad accordare la garanzia del cambio per siffatte operazioni di mutuo fino all'ammontare di venti milioni di dollari.

Qualora, dopo l'autorizzazione a contrarre il mutuo col Consorzio, si verificasse il caso di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, ovvero fosse dichiarato il fallimento dell'assuntore, lo Stato avrà diritto di procedere all'incameramento dell'integrale ammontare del mutuo oppure di quella parte di esso tuttora depositata e non svincolata ai termini dei comma quinto e sesto del presente articolo, salvo al Ministero delle comunicazioni di stabilire, di concerto con la Finanza, la destinazione dei relativi fondi, escluso l'intervento di ogni avente diritto dell'assuntore per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 168. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1117.**

REGIO DECRETO 12 giugno 1931, n. **815.**

Norme per le promozioni al grado nono dei personali di gruppo A appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, di approvazione dei ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, recante norme per le promozioni ai gradi 8° e 9° nei ruoli dei personali civili di gruppo *A*;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai fini esclusivi delle promozioni al grado 9° conferibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del decreto 20 novembre 1930, n. 1482, le riduzioni di posti stabilite col R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, nei gradi 9° e superiori dei ruoli dei personali di gruppo *A* ai quali sono applicabili le disposizioni del predetto decreto 20 novembre 1930, n. 1482, si considerano operative dal 1° agosto 1931.

Per il riassorbimento del personale che, in conseguenza dell'applicazione del precedente comma, risulti in eccedenza ai posti di grado 9°, previsti dal sopracitato decreto 21 marzo 1930, n. 219, sarà osservato il disposto dell'art. 2 del medesimo decreto, e fino ad eliminazione dell'eccedenza in ciascun ruolo saranno tenuti vacanti altrettanti posti nei gradi inferiori al 9°.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 175. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1118.**

REGIO DECRETO 24 luglio 1930, n. **1989.**

Modifiche alla composizione della Commissione consultiva della pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1727, sulla costituzione della Commissione consultiva e del Comitato permanente della pesca;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per le corporazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Fa parte della Commissione consultiva della pesca, a senso dell'art. 2, lettera *a*), del R. decreto 21 giugno 1928, n. 1727, il direttore generale dell'agricoltura.

Sono inoltre chiamati a far parte di detta Commissione un rappresentante del Ministero delle corporazioni ed un rappresentante dell'Ente nazionale della cooperazione, da designarsi, rispettivamente, dal Ministero e dall'Ente predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1930-VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 169. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1119.**

REGIO DECRETO 8 giugno 1931, n. **800.**

Modificazioni allo statuto della Fondazione « Leone Ferri » in Firenze.

N. 800. R. decreto 8 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, vengono apportate alcune modificazioni allo statuto della Fondazione « Leone Ferri », in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1931.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in La Cumbre (Cordoba).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in La Cumbre alla dipendenza del Regio consolato in Cordoba.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: FANI.

(5398)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1931.

Concessione dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della sopratassa di confine sugli oli di semi destinati alla produzione di grassi idrogenati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del testo unico di leggi per l'imposta sugli oli di semi approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1927 che reca norme per l'applicazione del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, relativo alla importazione in franchigia doganale degli oli di pesce destinati alla idrogenazione;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

È concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della sopratassa di confine sugli oli di semi destinati alla produzione di grassi idrogenati.

Art. 2.

Il trasporto degli oli di semi dalle dogane di confine o dalle fabbriche del Regno agli stabilimenti, ove si compie la idrogenazione, è soggetto al vincolo della bolletta di cauzione.

Art. 3.

L'operazione di idrogenazione degli oli di semi è sottoposta a vigilanza permanente della Finanza.

All'uopo si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di vigilanza e di riscontro prescritte col suddetto decreto Ministeriale 7 agosto 1927 per la idrogenazione degli oli di pesce, importati dall'estero.

Le spese per la vigilanza saranno a carico delle ditte interessate.

Roma, addì 23 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(5410)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Mattia di Mattia e di Okretic Maria, nato a Castagnevizza il 1° maggio 1880 e residente a Merna, fraz. Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Amalia di Giuseppe Novak, nata a Castagnevizza il 10 aprile 1886, moglie;
Batistic Carlo, nato a Castagnevizza il 12 dicembre 1908, figlio;
Batistic Natalia, nata a Castagnevizza il 10 febbraio 1910, figlia;
Batistic Gabriella, nata a Castagnevizza il 13 giugno 1911, figlia;
Batistic Luigia, nata a Castagnevizza il 1° ottobre 1915, figlia;
Batistic Francesco, nato in Jugoslavia il 7 dicembre 1917, figlio;
Batistic Luigi, nato in Jugoslavia il 2 febbraio 1919, figlio;
Batistic Maria, nata in Jugoslavia il 22 febbraio 1919, figlia;
Batistic Vanda, nata a Savogna il 22 ottobre 1922, figlia;
Batistic Danilo, nato a Savogna il 15 giugno 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3495)

N. 3390-178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Vincenzo di Andrea e di Marussic Giuseppina, nato a Merna il 1° gennaio 1875 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Francesca di Biagio Cijan, nata a Rubbia il 20 maggio 1904, moglie;
Batistic Angela, nata a Merna il 25 maggio 1904, figlia;
Batistic Cristina, nata a Merna il 23 ottobre 1905, figlia;
Batistic Miroslao, nato a Merna il 25 agosto 1928, figlio;
Batistic Giovanni, nato a Merna il 23 febbraio 1912, figlio;
Batistic Cirillo, nato a Merna il 27 giugno 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3496)

N. 3390-174.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Antonio fu Antonio e di Skodnik Maria, nato a Salcano il 26 agosto 1881 e residente a Tolmino, fraz. Piedimelze, 110, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Francesca di Antonio Biziak, nata a Piedimelze il 9 ottobre 1892, moglie;
Batistic Francesca, nata a Piedimelze il 28 agosto 1912, figlia;
Batistic Antonio, nato a Salcano il 21 dicembre 1913, figlio;
Batistic Silvestro, nato a Piedimelze il 30 dicembre 1918, figlio;
Batistic Ida, nata a Piedimelze il 21 ottobre 1920, figlia;
Batistic Olga, nata a Piedimelze il 5 giugno 1922, figlia;

Batistic Veronica, nata a Piedimelze il 26 dicembre 1924, figlia;
Batistic Bruno, nato a Piedimelze il 24 febbraio 1927, figlio;
Batistic Sofia, nata a Gorizia il 7 febbraio 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3497)

N. 3390-244.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bavdaz Michele di Giuseppe e di Lucia Zimic, nato a Descla il 14 settembre 1892 e residente a Salona, fraz. Descla, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bavdaz Anna di Pietro Lengo, nata a Cal di Canale il 21 dicembre 1901, moglie;
Bavdaz Michele, nato a Descla il 12 aprile 1922, figlio;
Bavdaz Stanislao, nato a Descla il 18 dicembre 1924, figlio;
Bavdaz Anna Giovanna, nata a Descla il 23 giugno 1926, figlia;
Bavdaz Milena, nata a Salona l'8 febbraio 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3507)

N. 3390-196.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Andrea fu Giuseppe e della fu Lipuscek Maria, nato a Cal di Canale il 22 novembre 1862 e residente a Tolmino, fraz. Volzana, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Maria fu Giovanni Kovacic, nata a Volzana il 14 luglio 1867, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3510)

N. 3390-197.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Lorenzo fu Giuseppe e della fu Levpascek Marianna, nato a Cal di Canale il 4 agosto 1852 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Agnese fu Giovanni Suda, nata a Opatovic (Cecoslovacchia) il 2 settembre 1861, moglie;
Baudaz Andrea, nato a Cal di Canale il 3 novembre 1893, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3511)

N. 3390-198.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Luigi di Lorenzo e di Suda Agnese, nato a Cal di Canale il 17 maggio 1900 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Baudaz Angela fu Antonio Jug, nata a Cal di Canale il 16 luglio 1897, moglie;
Baudaz Elvira, nata a Cal di Canale il 4 luglio 1926, figlia;
Baudaz Nada, nata a Cal di Canale il 19 gennaio 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3512)

N. 3390-199.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Giuseppe fu Antonio e fu Pavsic Caterina, nato a Cal di Canale il 26 gennaio 1869 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Maria fu Pietro Testen, nata a Cal di Canale il 4 gennaio 1877, moglie;
Baudaz Andrea, nato a Cal di Canale il 21 novembre 1900, figlio;
Baudaz Luigi, nato a Cal di Canale il 20 giugno 1907, figlio;
Baudaz Agostino, nato a Cal di Canale il 22 agosto 1910, figlio;
Baudaz Ludmilla, nata a Cal di Canale il 16 dicembre 1915, figlia;
Baudaz Pietro fu Antonio, nato a Cal di Canale il 28 aprile 1879, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3513)

N. 3390-200.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Baudaz Lucia ved. Levpuscek fu Tommaso e fu Reje Maria, nato a Cal di Canale il 10 dicembre 1887 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Maria illegittima di Lucia Baudaz, nata a Cal di Canale il 13 agosto 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: Tiengo.

(3514)

N. 3390-201.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Giuseppe fu Andrea e di Humar Caterina, nato a Cal di Canale l'8 gennaio 1877 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Giovanna fu Matteo Skrt, nata a Cal di Canale il 15 agosto 1884, moglie;

Baudaz Giuseppe, nato a Cal di Canale il 1° agosto 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3515)

N. 3390-202.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Giovanni fu Valentino e fu Skrt Anna, nato a Cal di Canale il 31 maggio 1882 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Carolina di Antonio Brezavscek, nata a Cal di Canale il 13 novembre 1889, moglie;

Baudaz Giuseppe nato a Cal di Canale il 20 marzo 1911, figlio;

Baudaz Stanislao, nato a Cal di Canale il 9 novembre 1912, figlio;

Baudaz Ludmilla, nata a Cal di Canale il 27 gennaio 1921, figlia;

Baudaz Milano, nato a Cal di Canale il 15 febbraio 1922, figlio;

Baudaz Lodovico, nato a Cal di Canale il 25 agosto 1923, figlio;

Baudaz Anna, nata a Cal di Canale il 4 luglio 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Il prefetto: TIENGO.

(3516)

N. 3390-203.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Giovanni fu Andrea e fu Kovacic Anna, nato a Cal di Canale il 4 febbraio 1894 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Paolina di Giuseppe Baudaz, nata a Cal di Canale il 3 maggio 1902, moglie;

Baudaz Stanislao di Giovanni, nato a Cal di Canale il 10 novembre 1928, figlio;

Baudaz Pietro fu Andrea, nato a Cal di Canale il 27 giugno 1895, fratello;

Baudaz Michele fu Andrea, nato a Cal di Canale il 27 giugno 1895, fratello;

Baudaz Rosina fu Andrea, nata a Cal di Canale il 13 marzo 1908, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3517)

N. 3390-204.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Giovanni fu Giuseppe e della fu Baudaz Maria, nato a Cal di Canale il 20 giugno 1861 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Lucia fu Andrea Brezavscek, nata a Cal di Canale il 28 giugno 1863, moglie;

Baudaz Lucia, nata a Cal di Canale il 19 agosto 1893, figlia;

Baudaz Francesco, nato a Cal di Canale l'8 giugno 1896, figlio;

Baudaz Giuseppe, nato a Cal di Canale il 31 agosto 1900, figlio;

Baudaz Valentino, nato a Cal di Canale l'11 febbraio 1903, figlio;

Baudaz Giovanni, nato a Cal di Canale il 17 luglio 1904, figlio;

Baudaz Teresa, nata a Cal di Canale il 13 ottobre 1906, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3518)

N. 3390-205.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Andrea fu Valentino e della fu Jermol Caterina, nato a Cal di Canale il 30 luglio 1855 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Anna fu Giovanni Savli, nata a Cal di Canale il 25 luglio 1867, moglie;

Baudaz Maria, nata a Cal di Canale il 18 giugno 1894, figlia;

Baudaz Andrea, nato a Cal di Canale il 1° dicembre 1899, figlio;

Baudaz Rosa, nata a Cal di Canale il 6 maggio 1903, figlia;

Baudaz Valentino, nato a Cal di Canale il 23 luglio 1906, figlio;

Baudaz Giuseppe, nato a Cal di Canale il 14 marzo 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3519)

N. 3390-206.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Pietro fu Valentino e della fu Jermol Caterina, nato a Cal di Canale il 1° luglio 1869 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3520)

N. 3390-207.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig Baudaz Andrea fu Stefano e della fu Kofol Maria, nato a Cal di Canale il 26 ottobre 1861 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Anna fu Giuseppe Pavsic, nata a Cal di Canale il 17 giugno 1871, moglie;

Baudaz Stefano, nato a Cal di Canale il 4 dicembre 1912, figlio;

Baudaz Agata, nata a Cal di Canale il 2 febbraio 1907, figlia;

Baudaz Amalia, nata a Cal di Canale il 2 luglio 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3521)

N. 3390-208.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Andrea fu Tommaso e della fu Reje Marianna, nato a Cal di Canale il 26 novembre 1873 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Teresa fu Giovanni Skrt, nata a Cal di Canale il 16 ottobre 1885, moglie;
Baudaz Raffaele, nato a Cal di Canale il 25 maggio 1914, figlio;
Baudaz Stanislao, nato a Cal di Canale il 2 maggio 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3522)

N. 3390-209.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Andrea fu Giovanni e della fu Voncina Maria, nato a Cal di Canale il 19 ottobre 1856 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Maria, nata a Cal di Canale il 22 marzo 1885, figlia;
Baudaz Giovanni, nato a Cal di Canale il 26 aprile 1887, figlio;
Baudaz Antonio, nato a Cal di Canale il 7 gennaio 1892, figlio;
Baudaz Maria illeg. di Maria, nata a Cal di Canale l'8 dicembre 1921, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3523)

N. 3390-210.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Andrea fu Stefano e della fu Lipicar Orsola, nato a Cal di Canale il 15 settembre 1860 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Maria fu Giuseppe Skrt, nata a Cal di Canale il 11 gennaio 1868, moglie;
Baudaz Valentino fu Stefano, nato a Cal di Canale il 18 gennaio 1879, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3524)

N. 3390-211.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baudaz Ignazio fu Giuseppe e della fu Levpuscek Marianna, nato a Cal di Canale il 22 luglio 1864 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Maria fu Valentino Savli, nata a Santa Lucia l'8 gennaio 1865, moglie;
Baudaz Giuseppe, nato a Cal di Canale il 28 febbraio 1901, figlio;
Baudaz Vittoria, nata a Cal di Canale il 13 novembre 1902, figlia;
Baudaz Rodolfo, nato a Cal di Canale il 29 gennaio 1905, figlio;
Baudaz Elisabetta, nata a Cal di Canale il 7 luglio 1907, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3525)

N. 3390-216.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Baudaz ved. Maria fu Giovanni Cvetreznik e della fu Humar Maria, nata a Cal di Canale il 13 maggio 1858 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Antonio fu Francesco, nato a Cal di Canale il 27 maggio 1890, figlio;
Baudaz Matteo fu Francesco, nato a Cal di Canale il 20 febbraio 1891, figlio;
Baudaz Francesco fu Francesco, nato a Cal di Canale il 15 settembre 1897, figlio;
Baudaz Raffaele fu Francesco, nato a Cal di Canale il 7 luglio 1900, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3546)

N. 3390-215.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Baudaz Giuseppe fu Giuseppe e fu Lozar Anna, nato a Cal di Canale il 23 marzo 1894 e residente a Cal di Canale è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Francesca di Valentino Kovacic, nata a Locavizza il 15 giugno 1894, moglie;
Baudaz Francesca nata a Cal di Canale il 16 giugno 1929, figlia;
Baudaz Giovanni fu Giuseppe, nato a Cal di Canale il 1° marzo 1898, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3547)

N. 3390-214.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Baudaz Giuseppe di Lorenzo, e di Suda Agnese, nato a Cal di Canale l'11 marzo 1888, e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Baudaz Maria di Valentino Pavsic, nata a Cal di Canale l'11 gennaio 1898, moglie;
Baudaz Antonio, nato a Cal di Canale il 12 gennaio 1926, figlio;
Baudaz Giuseppe, nato a Cal di Canale il 22 febbraio 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3548)

N. 3390-213.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Baudaz vedova Giustina del fu Pietro Testen e della fu Skrt Maria, nato a Cal di Canale il 9 agosto 1887 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Baudaz Susanna fu Giovanni, nata a Cal di Canale il 15 giugno 1909, figlia;

Baudaz Giovanni fu Giovanni, nato a Cal di Canale il 28 ottobre 1910, figlio;

Baudaz Carlo fu Giovanni, nato a Cal di Canale il 4 novembre 1918, figlio;

Baudaz Maria fu Giovanni, nata a Cal di Canale il 12 settembre 1921, figlia;

Baudaz Eustacchio fu Giovanni, nato a Cal di Canale il 16 agosto 1924, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3549)

N. 3390-212.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926. n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Baudaz Ignazio fu Giovanni e della fu Levpuscek Maria, nato a Cal di Canale il 22 luglio 1874 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Baudaz Giovanna fu Stefano Voncina, nata a Cal di Canale il 21 dicembre 1882, moglie;

Baudaz Antonio, nato a Cal di Canale l'8 settembre 1906, figlio;

Baudaz Luigia, nata a Cal di Canale il 3 maggio 1908, figlia;

Baudaz Albina, nata a Cal di Canale il 25 novembre 1909, figlia;

Baudaz Giustina, nata a Cal di Canale il 13 novembre 1911, figlia;

Baudaz Giustino, nato a Cal di Canale il 9 luglio 1915, figlio;

Baudaz Emilia, nata a Cal di Canale l'8 maggio 1919, figlia;

Baudaz Anastasia, nata a Cal di Canale il 14 maggio 1923, figlia;

Baudaz Stanislao Stefano, nato a Cal di Canale il 26 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 15 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3550)

N. 3390-233.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bavdaz ved. Giovanna di Giuseppe Rejec e di Balog Orsola, nata a Log il 1° gennaio 1895 e residente a Santa Lucia di Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Bavdaz Luigi fu Luigi, nato a Log l'8 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Santa Lucia di Tolmino sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3551)

N. 3390-407.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sign.a Baudaz Maria fu Andrea e della fu Baudaz Maria, nata a Cal di Canale il 26 gennaio 1872 e residente a Cal di Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Baudaz Andrea fu Andrea, nato a Cal di Canale il 25 novembre 1877, fratello;
Baudaz Amalia fu Andrea, nata a Cal di Canale il 7 marzo 1881, sorella;
Baudaz Martino fu Andrea, nato a Cal di Canale il 29 ottobre 1884, fratello;
Baudaz Giovanna fu Andrea, nata a Cal di Canale il 1° agosto 1891, sorella;
Baudaz Luigi fu Andrea, nato a Cal di Canale il 10 giugno 1900, fratello;
Baudaz Giuseppe fu Andrea, nato a Cal di Canale il 9 aprile 1903, fratello;
Baudaz Francesco fu Andrea, nato a Cal di Canale il 5 giugno 1906, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cal di Canale, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3552)

N. 3390-406.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Bavdaz Francesco fu Francesco e fu Francesca Zavadlav, nato a Gorizia il 5 giugno 1902 e residente a Gorizia, via San Giovanni, 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baldassi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3553)

N. 11419-204.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Filippo Jelen fu Andrea, nato ad Opacchiasella il 15 luglio 1878 e residente a Villa Cargna, 36, è restituito nella forma italiana di « Gellini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2974)

N. 11419-205.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Stoka di Antonio, nato a Villa Cargna il 14 settembre 1889 e residente a Villa Cargna, 11, è restituito nella forma italiana di « Stocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Stoka nata Bandelj di Andrea, nata il 15 dicembre 1895, moglie;
2. Valentino di Antonio, nato il 13 febbraio 1923, figlio;
3. Radivoi di Antonio, nato il 13 agosto 1924, figlio;
4. Maria di Antonio, nata il 30 marzo 1926, figlia;
5. Ida di Antonio, nata il 17 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2975)

N. 11419-199.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Roze fu Giuseppe, nato a Godignano il 6 marzo 1909 e residente a Godignano, n. 8, è restituito nella forma italiana di « Rosa ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2980)

N. 11419-198.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Rupnik di Mattia, nato a Scoppo il 22 aprile 1897 e residente a Villa Cargna, n. 1, è restituito nella forma italiana di « Rupini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Rupnik nata Jurcu di Giuseppe, nata il 4 settembre 1898, moglie;
2. Maria di Leopoldo, nata il 19 aprile 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2981)

N. 11419-198.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Gulic fu Giuseppe vedova Baric, nata a Scoppo il 22 febbraio 1848 e residente a Villa Cargna, n. 1, sono restituiti nella forma italiana di « Guglia » e « Barisi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2982)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 20 giugno 1931-IX, il sig. dott. Scolari Lucindo fu Amalarico, notaio residente ed esercente in Verona, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(5401)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 141.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° luglio 1931 - Anno IX

Francia	74.77	Oro	368.57
Svizzera	369.95	Belgrado	33.80
Londra	92.91	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	367.50
Spagna	186 —	Norvegia	5.112
Belgio	2.663	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.538	Svezia	5.123
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	71.325
Peso Argentino Oro	13.87	Rendita 3.50 % (1902)	66.25
Peso Argentino Carta	6.08	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.102	Consolidato 5 %	81.425
Dollaro Canadese	19.03	Obblig. Venezie 3.50 %	78.825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco n. 47).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » » »	490147 508090 704969 718484	112 — 17,50 17,50 17,50	Ferrari Gioacchino di *Luigi*, domic. in Roma - Ipotecate.	Ferrari Gioacchino di Luigi *o Filippo-Luigi*, domic. in Roma - Ipotecate.
Cons. 5 %	402902	95 —	Sartore Pietro-Lorenzo fu Giovanni, *minore sotto la p. p. della madre Prandi Carolina detta Beatrice*, ved. di *Sartore Giovanni*, domic. in Saliceto (Cuneo).	Sartore Pietro-Lorenzo *detto Lorenzo* fu Giovanni *o Giovanni-Battista*, domic. in Saliceto (Cuneo).
»	402903	95 —	Sartore *Rosa* fu Giovanni minore ecc., come la precedente.	Sartore *Esterina-Rosa* fu Giovanni *o Giovanni-Battista*, minore sotto la p. p. della madre Prandi Carolina detta Beatrice, ved. di Sartore Giovanni *o Giovanni-Battista*, dom. in Saliceto (Cuneo).
»	108589	400 —	Menna *Luigi* fu Salvatore, domic. in Palma Campania (Caserta).	Menna *Giuseppe-Luigi* fu Salvatore, domic. come contro.
»	262783	200 —	Vacca Giuseppa fu *Vespasiano*, minore sotto la p. p. della madre Ferrero Maria fu Vincenzo, ved. di Vacca *Vespasiano*, domic. in Chivasso (Torino).	Vacca Giuseppa fu *Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Ferrero Maria fu Vincenzo, ved. di Vacca *Giovanni*, domic. come contro.
3.50 %	449510	45,50	Bai *Giuseppina* di Eugenio, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Torreberretti (Pavia).	Bai *Pierina* di Eugenio, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	386565	1.125 —	Arbasino Carlo, *Luigia o Luigina* e Paolina fu Ambrogio, minori sotto la p. p. della madre Nicoli Maria fu Carlo, ved. di Arbasino Ambrogio, domic. in Voghera (Pavia).	Arbasino Carlo, *Maria-Luigia-Domenica* e Paolina fu Ambrogio, minori ecc., come contro.
3.50 %	561046	17,50	Orgeas *Giov. Battista* di Marcellino, domic. in Oulx (Torino).	Orgeas *Bruno-Giov. Battista* di Marcellino, domic. in Oulx (Torino).
» » » » » »	651629 651630 750836 636958 662944 662945	7.941,50 7.941,50 220,50 738,50 241,50 241,50	Cantoni Mamiani della Rovere *Angelo-Vittorio* e *Gianfranco* di Tullo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Finzi Irma fu Vittorio, moglie di Tullo Cantoni Mamiani della Rovere, domic. in Roma - vincolate.	Cantoni Mamiani della Rovere *Vittorio-Angelo* e *Ivan-Luciano-Gianfranco* di Tullo, minori ecc., come contro.
» (1902)	26755	105 —	Chiodi *Luigi* fu Giambattista, domic. in Castelbellino (Ancona) - vincolata.	Chiodi *Diomede-Luigi* fu Giambattista, domic. come contro - vincolata.
3.50 % »	108587 133223	700 — 700 —	Depetris *Giuseppa* di Giuseppe, moglie di Velasco Emilio, domic. in Torino. La prima rendita è vincolata per dote.	Depetris *Maria-Giuseppa-Anna* di Giuseppe, moglie ecc., come contro. La prima rendita è vincolata per dote.
Cons. 5 %	221870	520 —	Pedroni *Costanzo* di Andrea, minore, sotto la p. p. del padre, domic. in Besozzo (Como)	Pedroni *Costanza* di Andrea, minore ecc., come contro.
P. N. 5 %	32294	400 —	Fabbri *Bartolomeo* fu Luigi, domic. in Coriano (Forlì).	Fabbri *Enrico-Bartolomeo* fu Luigi, domic. in Coriano (Forlì).
Cons. 5 %	231576	535 —	Fabbri *Bartolomeo* fu Luigi, interdetto sotto la tutela di Pasquali Chiara fu Ermete, ved. Fabbri, domic. in Coriano (Forlì).	Fabbri *Enrico-Bartolomeo* fu Luigi, interdetto, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 maggio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4048)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(1ª pubblicazione).

Smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoti » n. 1052, di L. 58.350, in data 7 novembre 1925, con scadenza nell'esercizio 1926-27, intestata al signor Ruffo Alberto fu Francesco, e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Catanzaro.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

Il direttore generale: GRASSI.

(5399)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 161.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato consolidato 5 % n. 156485 di L. 3020 intestato a Della Chiesa di Cinzano e Roddi Adele fu Lodovico moglie di Riccardi Giovanni fu Amedeo, domiciliati a Torino con vincolo dotale.

Poichè il certificato presentato manca del mezzo foglio, ch'è stato dichiarato smarrito, su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio di ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto al chiesto tramutamento del certificato ritenendosi di nessun valore la parte mancante (articoli 75 e 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, 27 giugno 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5404)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 148.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 335 — Data: 11 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Treviso — Intestazione: Ex comune di S. Giacomo — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni delle Venezie 1 — Rendita: L. 3,50 % — Capitale: L. 3900, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2198 — Data: 14 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Oriani Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 500, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 maggio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4070)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 19 giugno 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. uff. Enrico Broili a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Udine.

Quagliotti Ciro a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Pesaro.

Lepri Egisto a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Firenze.

Paggetti Giuseppe a segretario del Sindacato provinciale fascista dei piccoli coltivatori diretti di Bolzano.

De Vecchi Silvio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Aquila.

Rosetti Dino a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Forlì.

Grossi cav. Lorenzo a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Lucca.

Bloise Francesco a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Catania.

Poerio Piterà dott. Ercole a segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Catanzaro.

Palermo dott. Antonino a segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Catania.

Giannini dott. Vasco a segretario del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Lucca.

Vinciguerra dott. Marco a segretario del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Massa Carrara.

Bozzini ing. Vincenzo a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Piacenza.

Battaglini ing. Nicola a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Chieti.

(5400)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 24 posti di aiutante aggiunto (gruppo C) nell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48.
Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;
Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
Visto il R. decreto 11 maggio 1931, n. 560, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione degli Archivi di Stato;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Considerato che non vi è personale avventizio che, a termini dell'articolo 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, abbia titolo per l'ammissione al primo concorso da bandire per la carriera di gruppo *C* nel personale degli Archivi di Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame per l'ammissione di 24 aiutanti aggiunti in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel personale degli Archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso soltanto:

1° gli agenti subalterni, invalidi di guerra, di qualsiasi ruolo, eccetto quello del personale ferroviario, i quali siano forniti del ti-

tolo di studio indicato nel successivo art. 3, o, altrimenti, abbiano esercitato, almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929 attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C*, e, inoltre, siano dal proprio Consiglio di amministrazione, giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° coloro che, alla data del 18 dicembre 1930, si trovino in possesso del titolo di studio richiesto dal presente decreto, ed appartengano, alla stessa data, ai ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo.

Possono, peraltro, essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati, di cui al n. 2 del presente articolo, che, pur essendo sforniti del titolo di studio prescritto, esercitino, almeno dal 18 dicembre 1928, presso gli Archivi di Stato le attribuzioni proprie del personale del ruolo di gruppo *C* degli Archivi di Stato, e, inoltre, sieno dal proprio Consiglio di amministrazione, giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 5, saranno presentate alla Prefettura della provincia nella quale i candidati risiedono, e dovranno pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale Amministrazione civile, Ufficio centrale degli Archivi di Stato) non oltre il termine di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo della domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1° copia dello stato matricolare;

2° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, rilasciato da non più di tre mesi prima della data del presente decreto, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se è rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se è rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati, invalidi di guerra, o minorati, per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra, produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati dalle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

4° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

5° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o dal notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

6° diploma originale o copia autentica di licenza ginnasiale;

7° tessera di inscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne siano in possesso.

Gli aspiranti non provvisti del titolo di studio avanti indicato, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, a termine dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato, da rilasciarsi dal competente capo d'ufficio, da cui risultino specificate le qualità dei servizi, cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Non è consentito di fare riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio.

Sono dispensati dal produrre copia dello stato matricolare gli agenti subalterni dell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà inoltre essere negata, con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Gli esami scritti si svolgeranno nei giorni 19, 20 e 21 del mese di ottobre 1931.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte quanto quella orale, saranno tenute.

Art. 6.

I posti messi a concorso saranno assegnati, tenute presenti le proporzioni e le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Roma, addì 15 giugno 1931 - Anno IX.

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie.

Prove scritte:

1. Componimento italiano e prova di calligrafia (quest'ultima sarà desunta dalla scrittura del lavoro ed il voto sarà complessivo).
2. Traduzione dal latino in italiano (con l'uso del vocabolario).
3. Traduzione dal francese in italiano (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

1. Nozioni della Storia d'Italia dal 1492 sino ai giorni nostri.
2. Saggio di traduzione dal latino e dal francese.
3. Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo.
4. Nozioni di contabilità generale dello Stato.

I candidati, ammessi agli esami orali, dovranno dare prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5407)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esame a quattro posti di alunno d'ordine presso il Consiglio di Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 31 marzo 1931, con cui è stato indetto un concorso per esame per l'ammissione di 4 alunni d'ordine in prova presso il Consiglio di Stato, secondo le norme stabilite nella legge 30 dicembre 1929, n. 2201, contenente provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, invalido di guerra, e nel R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, contenente norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Considerato che al concorso di cui sopra non si è presentato alcun candidato avente i necessari titoli per potervi essere ammesso a termine delle succitate disposizioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione sulla legge del Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1055;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visti i Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457, e 21 luglio 1930, n. 1088;

Visto il R. decreto 23 marzo 1931, che autorizza, in via eccezionale, l'assunzione di quattro alunni d'ordine presso il Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame per l'ammissione di quattro alunni d'ordine in prova presso il Consiglio di Stato.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di lire 425 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 per cento a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il 15 del mese di settembre 1931, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5 scritta dal concorrente e contenente l'indicazione esatta della via e del numero di abitazione dell'aspirante o di altro suo recapito. Resta in obbligo dell'aspirante stesso di partecipare in seguito, alla Prefettura, le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

2° atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Sono esclusi dal concorso i minori degli anni 18, alla data del presente decreto, e coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla stessa data, fermi restando i limiti di età stabiliti per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3° certificato di cittadinanza, legalizzato come sopra, attestante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e debitamente legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, e debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, rilasciato da non più di tre mesi prima della data del presente decreto, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se è rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se è rilasciato da un medico militare e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale o copia autentica di licenza ginnasiale, o di licenza dall'ex scuola tecnica o di licenza dalla scuola complementare, o di licenza da scuola professionale di secondo grado, oppure attestato comprovante l'ammissione al liceo o al corso superiore dell'Istituto tecnico o a quello dell'Istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, n. 1054;

9° tessera di iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano ai candidati diritti preferenziali per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alla prescrizione delle leggi sul bollo.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o non regolari; tuttavia i concorrenti attualmente impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato, i quali comprovino tale loro qualità con la esibizione di apposito certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5.

Non saranno nemmeno ammessi i candidati che non invieranno le domande al Ministero pel tramite delle Prefetture.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

Restano fermi il diritto degli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1931, n. 1312, e dei minorati per la causa nazionale, e la quota dei posti riservata agli ex combattenti, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, con le riduzioni e le precedenze all'uopo prescritte.

Ai fini della applicazione del presente articolo gli aspiranti dovranno a corredo della domanda di ammissione al concorso allegare i documenti e i loro titoli.

Art. 6.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Gli esami scritti si svolgeranno in Roma nei giorni e nel mese che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

Art. 7.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo delle rispettive Prefetture e quelli ammessi al concorso saranno avvisati a mezzo delle Prefetture del giorno e del luogo in cui si terranno gli esami.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di foglio di identità personale rilasciato dalla Prefettura nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 8.

Il prefetto capo dell'Ufficio del personale amministrativo, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2° *a*) nozioni di storia civile d'Italia dal 1821;

b) nozioni di storia letteraria italiana (conoscenza dei principali scrittori);

c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai numeri 1 e 2, lettere *a*) e *b*), del programma stesso.

La prova orale verterà su tutto il programma stesso.

I candidati ammessi agli esami orali dovranno dare prova di sapere celermente e correttamente adoperare la macchina da scrivere.

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5413)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.